



CITTA' DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

(Piazza Cesare Ottaviano Augusto – 00049 Velletri)



REGOLAMENTO DI ESERCIZIO

SCALE MOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO
(Collegamento meccanizzato largo Ciancia – viale Buoizzi)

Esercente	Direttore dell'Esercizio
Comune di Velletri Il Dirigente OO.PP. (Dott. Arch. Domenico Maurizio Sottani)	(Dott. Ing. Angelo Castrucci)



Velletri li

APPROVAZIONE AUTORITA' DI SORVEGLIANZA

REGIONE	Direzione Regionale Trasporti Roma li, 2 – AGO 2016 VISTO, si approva con Determinazione Dirigenziale n. 608852 Il Responsabile del Procedimento
U.S.T.I.F.	

INDICE

.....	2
1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	3
1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	3
2. ENTI COMPETENTI.....	4
2. ENTI COMPETENTI.....	4
2.1 Autorità di sorveglianza.....	4
2.2 Proprietario ed Esercente degli impianti.....	4
3. OBBLIGHI DELL'ESERCENTE.....	4
3. OBBLIGHI DELL'ESERCENTE.....	4
4. PERSONALE.....	4
4. PERSONALE.....	4
4.1 Direzione degli impianti	5
4.2 Addetti alla sorveglianza e personale Ausiliario della sorveglianza.....	5
4.3 Addetti alla Manutenzione.....	6
5. ESERCIZIO.....	6
5. ESERCIZIO.....	6
5.1 Individuazione dell'impianto.....	6
5.2 Messa in servizio / fuori servizio.....	6
5.3 Segnalazione di funzionamento e senso del movimento.....	7
5.4 Segnalazione di fuori servizio.....	7
5.5 Sbarramento degli accessi nei casi di manutenzione o di pericolo.....	7
5.6 Rimessa in moto della scala mobile dopo un suo arresto.....	7
5.7 Note particolari per le scale mobili in funzionamento continuo e discontinuo.....	7
5.8 Inversione del moto.....	7
5.9 Manutenzione e manovra a mano delle scale mobili	8
5.10 Illuminazione zona scale mobili / marciapiedi mobili.....	8
6. DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI.....	8
6. DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI.....	8
7. VERIFICHE, PROVE E REVISIONI.....	9
7. VERIFICHE, PROVE E REVISIONI.....	9
7.1 Verifiche trimestrali.....	9
7.2 Verifiche e prove annuali.....	10
7.3 Verifiche e prove straordinarie.....	10
7.4 Revisioni speciali.....	10
7.5 Revisioni Generali.....	11
8. INCIDENTI.....	11
8. INCIDENTI.....	11
ALLEGATO "A" – Dichiarazione consegna del Regolamento d'Esercizio.....	12
ALLEGATO "A" – Dichiarazione consegna del Regolamento d'Esercizio.....	12
Allegato "C" – Elenco telefonico numeri di interesse.....	13
Allegato "C" – Elenco telefonico numeri di interesse.....	13
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	14

1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il presente Regolamento di esercizio si riferisce a n. 2 scale mobili adibite a pubblico trasporto, site nel collegamento tra largo Mario Ciancia e viale Bruno Buozzi – Velletri, come indicato nell'elenco Allegato "B".

Agli effetti dell'art. 89 del D.P.R. n. 753/1980 e per quanto attiene la sicurezza dell'esercizio, è preposto alle scale mobili un Direttore dell'Esercizio, il quale assume tutte le funzioni, gli obblighi e le incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, 93 e 102 primo comma, del D.P.R. n. 753/1980.

Il Direttore dell'Esercizio provvede inoltre ad esercitare tutte le funzioni a lui attribuite dal D.M. 18 febbraio 2011.

Il presente Regolamento di esercizio delle scale mobili in servizio pubblico installate nel comune di Velletri, redatto in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 18 settembre 1975, viene emanato ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. n. 753/1980.

L'esercizio delle scale mobili deve svolgersi in osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di trasporto pubblico ed in ottemperanza alle norme contenute nel presente Regolamento, secondo l'orario giornaliero approvato dalle Autorità competenti.

Il presente Regolamento di esercizio deve essere portato a conoscenza di tutto il personale addetto alle scale mobili (in avanti denominate anche impianti), depositato in copia presso ogni impianto e presso il "**Centro di Sorveglianza**", consegnato ed a disposizione di ogni Addetto alla Sorveglianza e di ogni Addetto alla Manutenzione.

Il testo delle disposizioni particolari concernenti i viaggiatori deve essere esposto al pubblico in modo ben visibile, in prossimità di ogni scala mobile.

Le modalità di esercizio posteriori alla emanazione del presente Regolamento devono essere intese come modificative o sostitutive di quelle vigenti, cui si farà esplicito riferimento all'atto della loro emanazione, esse verranno esposte e/o allegate al presente Regolamento, previa approvazione delle Autorità competenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento di Esercizio, si deve fare riferimento alle leggi ed alle norme in vigore.

2. ENTI COMPETENTI

2.1 *Autorità di sorveglianza*

L'Autorità di sorveglianza è rappresentata dai seguenti organi:

- Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità – Area Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi – Via del Tintoretto, 432 – 00142 Roma.
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Centro – Ufficio 8 Trasporti ad Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) – Via di Settebagni, 333 – 00139 Roma.

2.2 *Proprietario ed Esercente degli impianti*

Comune di Velletri – Piazza Cesare Ottaviano Augusto - 00049 Velletri

3. OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

Per quanto riguarda gli impianti, l'esercizio ed il personale, l'Azienda Esercente è obbligata a:

3.1 essere provvista del personale necessario, ai fini della sicurezza e regolarità, per l'esercizio degli impianti, tenuto conto delle caratteristiche, dell'orario giornaliero e dei periodi di attività;

3.2 essere sempre provvista dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione degli impianti e delle relative apparecchiature. Tale funzione può essere affidata ad impresa esterna specializzata dotata delle prescritte capacità professionali;

3.3 provvedere alla nomina del Direttore dell'Esercizio ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D.P.R. n. 753/1980 e dal D.M. 18 febbraio 2011:

3.4 attribuire al Direttore dell'Esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto:

3.5 rispettare i contratti collettivi di lavoro, le leggi speciali e quelle sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

3.6 vigilare sugli adempimenti cui il personale è tenuto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 753/1980, applicando in caso inosservanza, anche su proposta del Direttore dell'Esercizio, le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai Regolamenti in materia;

3.7 provvedere, su indicazione del Direttore dell'Esercizio, a dare corso agli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, di adeguamento tecnico ritenuti necessari ai fini della prosecuzione dell'esercizio in condizioni di sicurezza;

3.8 provvedere più in generale ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 6 del D.M. 18 febbraio 2011.

4. PERSONALE

4.1 Direzione degli impianti

La direzione degli impianti è affidata al Direttore dell'Esercizio, previo rilascio dell'assenso e del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/1980.

4.2 Addetti alla sorveglianza e personale Ausiliario della sorveglianza

La sorveglianza delle scale mobili viene svolta dagli Addetti alla Sorveglianza e dal personale Ausiliario della sorveglianza, designati dal comune di Velletri.

Gli Addetti alla Sorveglianza e il personale Ausiliario della sorveglianza, per essere incaricati dei compiti loro affidati, dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 11 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 288 del 17-9-2014.

Il personale Addetto alla Sorveglianza e il personale Ausiliario della sorveglianza, devono essere istruiti, all'atto dell'inserimento nel posto di lavoro, ai compiti di messa in servizio/fuori servizio, sorveglianza e telecomando, nonché alla constatazione ed alla segnalazione delle

anormalità mediante il sistema di telesorveglianza, segnalazione e telecomando da remoto a propria disposizione.

Il personale Addetto alla Sorveglianza e il personale Ausiliario della sorveglianza, nell'adempimento delle proprie mansioni, deve conoscere ed osservare tutte le disposizioni del presente Regolamento, deve attenersi alle disposizioni scritte ed orali impartite dal Direttore dell'Esercizio, nonché alle istruzioni emanate dalle Autorità competenti ed a quelle impartite dall'Azienda esercente.

Il personale Addetto alla Sorveglianza ha il compito di:

- sorvegliare le scale mobili per l'intera durata dell'orario di servizio, mediante il sistema di telesorveglianza, segnalazione e telecomando da remoto a propria disposizione;
- nei casi in cui il sistema di telesorveglianza, segnalazione e telecomando da remoto non risulti efficiente, per garantire la continuità dell'esercizio delle scale mobili, l'Addetto alla Sorveglianza in servizio presso il "Centro di Sorveglianza", può provvedere a far *presenziare* gli impianti a livello locale, dal personale Ausiliario della sorveglianza, per tutta la durata del servizio.

Il personale Ausiliario della sorveglianza, a livello locale, ha il compito di:

- mettere in servizio le scale mobili all'inizio della giornata e metterle fuori servizio al termine della stessa, con le modalità indicate al punto 5.2;
- all'inizio della giornata, compiere una ricognizione completa delle scale mobili, per constatarne a vista l'integrità e di comunicare all'Addetto alla Sorveglianza, tutte le anormalità nel funzionamento, nonché ogni variazione che possa riguardare l'ordinario esercizio delle scale mobili;
- su richiesta dell'Addetto alla Sorveglianza, presenziare a livello locale le scale mobili, per garantire la continuità d'esercizio, nei casi in cui non risulti efficiente il sistema di sorveglianza da remoto, ovvero nei casi in cui il "Centro di Sorveglianza" non risulti presenziato;
- su richiesta dell'Addetto alla Sorveglianza, partecipare alle operazioni di soccorso.

Quando, il "Centro di Sorveglianza" non è presenziato o non risulta efficiente il sistema di telesorveglianza, segnalazione e telecomando da remoto, nel caso in cui non fosse possibile istituire il *presenziamento* a livello locale, le scale mobili devono essere poste fuori servizio.

Il servizio espletato dal personale Addetto alla Sorveglianza ed il servizio espletato dal personale Ausiliario della sorveglianza, di norma potrà essere svolto da un solo agente.

Ogni evento significativo riguardante l'esercizio delle scale mobili (manutenzioni, verifiche, anormalità di esercizio, variazioni dell'ordinario esercizio, richieste di intervento per guasti, danni, incidenti, ecc.), deve essere annotato in un apposito "**Registro giornale**" custodito nel "Centro di Sorveglianza".

Deve anche essere riportata sul "Registro giornale" l'inefficienza, totale o parziale, del sistema di telesorveglianza, segnalazione e telecomando da remoto e suo ripristino.

Il "Registro giornale" deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità di sorveglianza e conservato presso il "Centro di Sorveglianza" delle scale mobili.

4.3 Addetti alla Manutenzione

Gli Addetti alla Manutenzione devono essere in possesso di apposita abilitazione da conseguirsi ai sensi degli art. 6, 7, 8 e 10 del D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767.

Gli Addetti alla Manutenzione hanno il compito di eseguire la manutenzione ordinaria, straordinaria, il pronto intervento e le operazioni di soccorso.

Gli Addetti alla Manutenzione, durante l'esercizio delle scale mobili e marciapiedi mobili, devono essere sempre reperibili telefonicamente, onde assicurare il proprio immediato intervento nelle operazioni di soccorso, da effettuarsi entro un'ora dalla chiamata o per il ripristino degli impianti stessi a seguito di anomalie o guasto, da effettuarsi entro i tempi stabiliti nel contratto di manutenzione.

5. ESERCIZIO

L'esercizio delle scale mobili deve svolgersi osservando le seguenti prescrizioni:

5.1 Individuazione dell'impianto

Ogni scala mobile deve essere contraddistinta da apposita targa alfanumerica installata in prossimità delle zone d'imbarco.

5.2 Messa in servizio / fuori servizio

L'orario di servizio delle scale mobili dovrà essere portato a conoscenza del pubblico mediante cartelli apposti in prossimità degli ingressi agli impianti.

L'Addetto alla Sorveglianza, prima di avviare o arrestare la scala mobile o marciapiede mobile, deve acquisire la visione completa dell'impianto (mediante il sistema di telesorveglianza da remoto ovvero mediante visione diretta a livello locale dell'impianto) e verificare che:

- a) non ci siano persone sopra la scala mobile;
- b) la scala mobile sia sgombra da cose che ne possano ostacolare la marcia.

In caso d'inefficienza totale o parziale del sistema di telesorveglianza, segnalazione e telecomando, la sorveglianza, l'avvio e l'arresto delle scale mobili può essere effettuato a livello locale dal personale Ausiliario della sorveglianza.

5.3 Segnalazione di funzionamento e senso del movimento

Nelle scale mobili ad avviamento automatico deve essere segnalato ai passeggeri se l'impianto è in funzione ed il suo senso di movimento in salita o in discesa.

5.4 Segnalazione di fuori servizio

Quando la scala mobile viene posta fuori servizio, tale condizione deve essere portata a conoscenza del pubblico con apposite segnalazioni o con apposito cartello e in caso di necessità occorre impedire l'accesso all'impianto con apposite transenne.

5.5 Sbarramento degli accessi nei casi di manutenzione o di pericolo

Qualora la messa fuori servizio della scala mobile sia causata da manutenzione o da avaria che possano costituire motivo di pericolo anche per il transito a piedi, gli accessi dell'impianto devono materialmente essere impediti mediante idonei sbarramenti permanenti.

In caso di grave anormalità nell'esercizio della scala mobile, anche se le cause non sono immediatamente individuate con certezza o che abbiano dato luogo a danni a persone, l'Addetto alla Sorveglianza, avvalendosi del personale Ausiliario della sorveglianza o del personale Addetto alla manutenzione, deve provvedere ad impedire l'accesso all'impianto con apposite transenne permanenti, comunicando subito l'accaduto al Direttore dell'Esercizio e all'Azienda Esercente.

Se l'anormalità ha dato luogo a danni a persone, deve essere informata tempestivamente anche l'autorità di pubblica sicurezza e tutti i soggetti indicati al successivo art. 8 del presente Regolamento.

5.6 Rimessa in moto della scala mobile dopo un suo arresto

L'Addetto alla Sorveglianza, a seguito di un arresto accidentale della scala mobile, deve provvedere a riavviare l'impianto, utilizzando i comandi a propria disposizione, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 5.2.

Nel caso in cui le manovre di riavvio da remoto dell'impianto non vadano a buon fine, o nel caso in cui i comandi da remoto non siano disponibili, l'Addetto alla Sorveglianza dovrà chiedere l'intervento del personale Ausiliario della sorveglianza, oppure del personale Addetto alla manutenzione, il quale provvederà a verificare localmente lo stato dell'impianto, provvedendo alla eventuale rimessa in servizio.

5.7 Note particolari per le scale mobili in funzionamento continuo e discontinuo

Per le scale mobili a funzionamento continuo, la messa in servizio dell'impianto comporta l'immediato avviamento dello stesso.

Le scale mobili a funzionamento discontinuo, in cui l'avviamento automatico è determinato dal passaggio della persona, l'azionamento del dispositivo di avviamento (pedana o equivalente) provocherà il movimento dell'impianto per un tempo prefissato in funzione del tempo di percorrenza e del grado di intermittenza desiderato.

5.8 Inversione del moto

In caso di necessità, può essere invertito il senso del movimento della scala mobile, in tal caso, qualora l'impianto non disponga della segnalazione luminosa automatica di indicazione del senso del moto, l'Addetto alla Sorveglianza, avvalendosi del personale Ausiliario della sorveglianza, dovrà apporre agli ingressi degli impianti, in posizione ben visibile, appositi cartelli indicanti le variazioni intervenute.

5.9 Manutenzione e manovra a mano delle scale mobili

Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dalle norme e dai piani di sicurezza.

In prossimità del macchinario, devono essere esposti i cartelli monitori per i manutentori degli impianti, che indichino i pericoli connessi alle operazioni di manutenzione eseguite con organi meccanici in movimento e parti elettriche attive.

Al fine di garantire la buona conservazione ed il regolare funzionamento degli impianti, deve essere assicurata una regolare manutenzione in conformità alle istruzioni previste dal manuale di manutenzione, tenuto conto della intensità d'uso e delle effettive condizioni d'esercizio degli impianti.

Una copia degli schemi elettrici, compresi quelli utili per le verifiche dell'isolamento dei vari circuiti elettrici degli impianti, del manuale di manutenzione e delle istruzioni relative, dovranno essere conservati presso gli impianti.

Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione, l'Addetto alla Manutenzione deve avvertire ed avere il consenso dell'Addetto alla Sorveglianza, che lo annota sul "Registro Giornale", e deve disattivare il telecomando dell'impianto tramite la chiave inserita nel quadro dell'impianto in manutenzione. A fine attività l'Addetto alla Manutenzione reinserisce, se del caso, il telecomando e comunica all'Addetto alla Sorveglianza, che provvede all'annotazione sul "Registro Giornale", la fine delle attività e la disponibilità dell'impianto, con le eventuali prescrizioni.

La manovra a mano delle scale mobili, deve avvenire soltanto a cura del personale abilitato addetto alla manutenzione, dopo aver disattivato l'impianto e accertato che non sussistono condizioni di pericolo.

Nel vano del macchinario devono essere esposte le istruzioni da seguire per l'effettuazione della manovra a mano e l'indicazione del senso di movimento della scala mobile.

5.10 Illuminazione zona scale mobili / marciapiedi mobili

Quando, per avaria all'impianto di illuminazione artificiale, il livello di illuminamento della zona delle scale mobili sia da ritenersi inadeguato e la deficienza possa costituire pregiudizio per la sicurezza ed incolumità del pubblico, la scala mobile deve essere messo fuori servizio, nell'attesa del ripristino delle normali condizioni di visibilità.

6. DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

L'utente delle scale mobili deve comportarsi in modo da evitare danni alla propria persona, a terzi e all'impianto; in particolare deve attenersi alle seguenti disposizioni:

DIVIETI

- è vietato usare gli impianti con i piedi scalzi;
- è vietato posare sui gradini ombrelli, carrozzine, carrelli, pacchi, cani o altri animali, ad eccezione dei cani espressamente addestrati a transitare sulle scale mobili ed utilizzati per accompagnare le persone con disabilità visiva;
- è vietato trasportare oggetti ingombranti o pesanti;
- è vietato sedersi sui gradini;
- è vietato strusciare i piedi contro la balaustra e contro il frontale dei gradini;
- è vietato gettare sigarette o quant'altro sulle scale mobili, che possano alterare la funzionalità delle pettiniere;
- è vietato usare i dispositivi di arresto dell'impianto se non nei casi di effettiva urgente necessità;
- è vietato l'accesso alle scale mobili a persone che si trovino in stato di ubriachezza e/o in condizioni alterate dall'uso di sostanze stupefacenti, ciò a tutela della sicurezza delle medesime persone in caso di emergenza.

OBBLIGHI

- i bambini devono essere portati in braccio o tenuti per mano;
- gli animali devono essere tenuti in braccio dai loro portatori, ad eccezione dei cani espressamente addestrati a transitare sulle scale mobili ed utilizzati per accompagnare le persone con disabilità visiva;

- i viaggiatori devono rimanere girati nella direzione del movimento, tenere i piedi lontani dai bordi laterali;
- i viaggiatori devono tenersi al corrimano durante la marcia, sia in salita che in discesa;
- i viaggiatori sono tenuti a rispettare le disposizioni portate a loro conoscenza dai cartelli indicatori, a osservare le norme emanate dall'Autorità competente nell'interesse della sicurezza e regolarità del trasporto, nonché a osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengano impartite, in circostanze speciali, dal personale addetto all'impianto.

I viaggiatori dovranno rispondere delle conseguenze derivanti dalla inosservanza di una delle prescrizioni di cui sopra; qualora il fatto integri una ipotesi di reato prevista dagli artt. 432 e 650 del codice penale, i trasgressori verranno deferiti all'Autorità giudiziaria.

Nel caso di trasgressioni meno gravi, i contravventori sono puniti con le pene previste dal titolo II del D.P.R. n. 753/1980.

Per l'accertamento delle contravvenzioni sono competenti gli uffici, gli agenti ed i funzionari di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 753/1980.

7. VERIFICHE, PROVE E REVISIONI

7.1 Verifiche trimestrali

Il personale abilitato, addetto alla manutenzione, deve sottoporre l'impianto, almeno ogni tre mesi, a prove e verifiche al fine di accertare il permanere delle condizioni di sicurezza; a dette verifiche, a propria discrezione, potrà partecipare il Direttore dell'Esercizio o un tecnico designato dall'Azienda Esercente.

Al fine di disporre tempestivamente eventuali interventi sostitutivi, dovrà essere accertato il buono stato di conservazione di tutte le parti dell'impianto con particolare riguardo alle catene, agli organi di trasmissione, ai dispositivi di arresto automatico, ai freni; dovrà inoltre essere controllata la funzionalità delle pettiniere e riscontrati i corretti valori di norma.

Qualora il gioco tra le scanalature dei gradini ed i denti dei pettini risulti superiore al valore di norma oppure risultino rotti alcuni denti dei pettini, dovrà provvedersi a mettere fuori servizio l'impianto ed a sostituire le parti difettose; l'esito delle verifiche deve essere trascritto su apposito **"Registro verifiche e prove"**.

7.2 Verifiche e prove annuali

Almeno una volta l'anno, od in occasione di importanti modifiche e riparazioni della scala mobile, le prove e le verifiche dovranno essere effettuate alla presenza del Direttore dell'Esercizio.

La data ed i risultati di tutti i controlli effettuati devono essere riportati nel **"Registro verifiche e prove"**, sottoscritti anche dai tecnici manutentori che hanno partecipato alle verifiche e prove.

Il **"Registro verifiche e prove"** deve essere conservato presso la scala mobile, preferibilmente in apposito armadio o nel vano macchinario; una copia del verbale delle verifiche annuali dovrà essere trasmessa all'U.S.T.I.F. di Roma.

7.3 Verifiche e prove straordinarie

Ogni qualvolta sono effettuate importanti trasformazioni, o in caso di incidente, il Direttore dell'Esercizio, alla presenza di un funzionario tecnico dell'U.S.T.I.F. di Roma e con l'eventuale partecipazione dell'Organo Regionale o dell'Ente locale competente, esegue una verifica straordinaria molto accurata a tutto l'impianto per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le varie parti e di tutti i dispositivi di sicurezza.

Le eventuali modifiche alle parti meccaniche o a quelle elettriche degli impianti, che possano costituire una variante costruttiva o un adeguamento tecnico ai sensi del D.M. n. 23 del 2/1/1985, art. 2, sono soggette alla preventiva autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 753/1980, art. 3, da parte dell'Autorità di sorveglianza; dopo la realizzazione delle suddette varianti e/o adeguamenti, la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto è subordinata al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 753/1980.

L'Autorità di sorveglianza potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni agli impianti per verificare che la conduzione degli stessi avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nonché per richiedere l'esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti stessi.

I risultati di tali visite saranno riportati sull'apposito "*Registro verifiche e prove*" verbalizzati e trasmessi dal Direttore dell'Esercizio all'Autorità di sorveglianza

7.4 Revisioni speciali

Entro la scadenza dei primi cinque anni d'esercizio a partire dalla data del Nulla Osta Tecnico dell'U.S.T.I.F. per l'apertura al pubblico esercizio, gli impianti dovranno essere sottoposti ad una revisione speciale, durante la quale dovranno essere effettuati gli interventi prescritti dal D.M. 02-01-1985, art 4, ed in particolare:

- a) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento degli organi meccanici di azionamento principali;
- b) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento dei circuiti elettrici di potenza di comando e sicurezza;
- c) controllo del regolare funzionamento e delle condizioni di conservazione dei sistemi di frenatura;
- d) controllo non distruttivo su organi meccanici e giunzioni saldate;
- e) verifica delle condizioni di consumo, di usura o degrado degli organi meccanici, dei componenti elettrici od elettronici soggetti a scadenza quinquennale; eventuale sostituzione dei suddetti componenti.
- f) ogni altro controllo, verifica o accertamento ritenuto necessario.

Sulla base di tali controlli e interventi, il Direttore dell'Esercizio, deve curare la preparazione di una relazione tecnica da inviare all'Autorità di sorveglianza, illustrante i controlli effettuati, i provvedimenti adottati o che si propongono e l'esito delle verifiche e delle prove espletate nel corso della revisione.

La relazione suddetta deve esprimere il parere tecnico sulla opportunità di mantenere in servizio la scala mobile fino alla successiva scadenza di revisione.

7.5 Revisioni Generali

Entro dieci anni dalla data del rilascio del Nulla Osta Tecnico dell'U.S.T.I.F. per l'apertura al pubblico esercizio della scala mobile, devono essere effettuate revisioni generali in osservanza al disposto dello stesso D.M. 02.01.1985, art 5, attuando gli interventi ivi previsti, ed in particolare occorre effettuare:

- a) controlli sulle opere civili per accertare che non siano insorte manifestazioni di degrado tali da poter pregiudicare la stabilità o la conservazione delle strutture destinate a sopportare i carichi di esercizio e le sollecitazioni indotte dal funzionamento dell'impianto;
- b) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento degli organi meccanici di azionamento principali;

